

Prot. n. 0006/080115/MZ/mz

Roma, 12 gennaio 2015

Spett.le
13° Commissione Territorio, Ambiente e
Beni Ambientali
SENATO DELLA REPUBBLICA

c.a. Presidente di Commissione
Giuseppe Francesco Maria Marinello

Onorevoli Senatori
Componenti della 13° commissione

Oggetto: considerazioni COBAT sulle integrazioni apportate all'art. 40 del D.lgs. 49/14 riguardanti la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici – audizione del 12 gennaio 2015

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,


Vi ringraziamo per l'invito rivoltoci a partecipare all'audizione in oggetto la quale ci offre l'opportunità di condividere alcune nostre riflessioni in merito al Disegno di Legge AS 1676, meglio definito COLLEGATO AMBIENTALE.

In particolare, inviamo alla Vs. cortese attenzione le nostre considerazioni in merito alle integrazioni apportate all'art. 40 del D.lgs. 49/14 relative alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Giancarlo Morandi



CONSIDERAZIONI SULLE INTEGRAZIONI APPORTATE ALL'ART. 40 DEL D.LGS. 49/14 IN MERITO ALLA GESTIONE DEL FINE VITA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

L'art 30 del DDL 1676 (Collegato Ambientale – Legge di Stabilità 2014, riporta:

Art. 30.

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».

Premessa

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 49/14, i Moduli Fotovoltaici sono considerati AEE nel momento della loro immissione nel mercato e quindi RAEE al termine del loro ciclo di vita che è estremamente più lungo delle altre AEE il quale può superare anche i 30 anni.

La formulazione originaria dell'art. 40, comma 3, del D.lgs. 49/14, non si adattata alla fattispecie dei moduli fotovoltaici per i quali generalmente non vige la produzione di un RAEE (cioè di un pannello fotovoltaico a fine vita) con l'acquisto di un nuovo modulo fotovoltaico come normalmente si verifica per ogni altro prodotto.

Mentre, infatti, con le AEE a più breve ciclo di vita la responsabilità del produttore viene adempiuta in breve tempo, l'immissione su mercato di un modulo fotovoltaico rimanda la responsabilità del produttore in un futuro lontano nel quale il produttore stesso, e/o il sistema di raccolta a cui egli ha aderito, potrebbero aver cessato la propria attività, ribaltando i costi di dismissione di quei moduli su altri produttori o sistemi di raccolta, o ancor peggio sulla collettività.

Considerazioni sulle integrazioni apportate all'art. 40 del D.lgs. 49/14

A nostro avviso, con la formulazione dell'art 30 del DDL 1676 Collegato Ambientale, le criticità di cui alle premesse sono state correttamente risolte, in quanto tale formulazione prevede (similmente a quanto fu previsto dal GSE per il riconoscimento degli incentivi del IV° e V° Conto Energia) l'introduzione di adeguate garanzie finanziarie a carico del produttore/importatore che egli deve versare al momento dell'immissione su mercato dei moduli in un fondo, sotto forma di trust, attivato da egli stesso, in caso di sistema individuale, oppure dal sistema di raccolta e trattamento a cui abbia scelto di aderire, fondo al quale attingere in futuro nel momento in cui quei moduli dovranno essere smaltiti. La soluzione proposta ha l'indubbio vantaggio di favorire gli accantonamenti necessari al fine vita dei prodotti prima che il produttore/importatore possa cessare la propria attività, nonché garantire la sussistenza del fondo anche se il sistema di raccolta e trattamento non dovesse più esistere.

Le prescrizioni di cui sopra, insieme ad adeguati meccanismi di tracciabilità, ci sembrano quanto mai opportuni per fugare il rischio che della gestione del fine vita dei moduli entranti attualmente in esercizio non




si riesca in futuro ad individuare il responsabile, nonché i fondi, con costi che potrebbero ricadere in modo ingiustificato su altri soggetti o sulla collettività.

Lo scenario attualmente previsto dall'art. 4, comma 4), lett. qq) del D.lgs. 49/14, ai sensi del quale i moduli fotovoltaici vengono considerati RAEE domestici o professionali a seconda se siano installati in impianti di potenza nominale inferiore o superiore a 10 KW, non inficia in alcun modo le prescrizioni previste dalle ultime integrazioni apportate all'art. 40, comma 3; sia nell'uno che nell'altro caso, se il produttore aderisce ad un sistema collettivo, a farsi carico della gestione del fine vita dei suoi moduli sarà sempre il sistema collettivo da egli finanziato attraverso i contributi versati nel trust.

Conclusioni

In sintesi, è nostra convinzione che le integrazioni al momento apportate all'art. 40, comma 3, prevedendo l'introduzione di garanzie finanziarie al momento dell'immissione su mercato dei moduli fotovoltaici, costituiscano una soluzione efficace per far fronte all'esigenza di una corretta garanzia del fine vita di queste apparecchiature elettriche ed elettroniche, le quali, essendo caratterizzate da una vita utile generalmente pluridecennale, potrebbero non avere garantiti gli accantonamenti necessari al momento di dover procedere alla loro raccolta e riciclo

Roma 12 gennaio 2015



Giancarlo